CAMERA DEI DEPUTATI N. 6619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifiche ed integrazioni della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Presentata il 6 dicembre 1999

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'istituzione del nuovo comune di Cavallino Treporti per scorporo dal comune di Venezia avvenuta con legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, e conseguente all'esito del *referendum* popolare tenutosi in data 13 dicembre 1998, rende necessario adeguare la legislazione speciale per Venezia al fine di non interrompere il flusso finanziario e le normative speciali, nonché per consentire la prosecuzione degli interventi previsti dalla legislazione speciale suddetta.

Analogo discorso va fatto anche per la parte di territorio oggi amministrata dal nuovo comune di Cavallino Treporti e precedentemente amministrata dal comune di Venezia.

Conseguentemente nella legislazione speciale a favore di Venezia, laddove si fa riferimento ad interventi finanziari a favore dei comuni di Venezia e Chioggia, si deve fare riferimento esplicito anche al nuovo comune di Cavallino Treporti.

Altrettanto deve prevedersi per l'elenco dei comuni della gronda lagunare, oggetto degli interventi di salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

L'adozione da parte della giunta regionale della deliberazione n. 3380 del 5 ottobre 1999, affida in concessione al consorzio di bonifica Basso Piave la progettazione, realizzazione e gestione dell'acquedotto sostitutivo dei pozzi per irrigazione del Cavallino, per un importo

di lire 25 miliardi. Tale deliberazione avvia nel concreto e con tempi certi di esecuzione interventi alternativi all'attuale sistema di prelievo delle acque di irrigazione da pozzi attingenti direttamente alle falde acquifere, che, ponendo problemi di subsidenza, avevano determinato la decisione di porre fine a tali emungimenti. Già in base alla disposizione di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, della legge 31 maggio 1995, n. 206, si era deciso di porre fine al 31 dicembre 1999 ai succitati emungimenti; ora con la presente proposta di legge si propone di prorogare tale termine al 31 dicembre 2002 per renderlo compatibile con la conclusione dell'esecuzione dell'opera, senza provocare interruzioni o danni alle attività agricole.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171).

1. All'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, dopo le parole: « Musile di Piave » sono aggiunte le seguenti: « , Cavallino Treporti ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171).

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dal comma 8 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ART. 3.

(Integrazione della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna).

1. Gli stanziamenti previsti a favore del comune di Venezia dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, nonché dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, sono da destinare anche al comune di Cavallino Treporti nella misura che sarà stabilita dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.

ART. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.